



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Servizi ai cittadini

Settore Socio educativo – Politiche giovanili e del lavoro

Servizio Welfare casa - Gestione amministrativa del patrimonio

Servizio Gestione amministrativa del patrimonio

Registro Scritture Private nr.

ALLEGATO E

SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E _____ PER LA CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA GRAMSCI 185 – 191.

Tra le parti:

Il **Comune di Sesto San Giovanni**, con sede legale in Piazza della Resistenza n. 20 – cap. 20099 - Sesto San Giovanni (MI), C.F. 02253930156, P.IVA 00732210968, rappresentato in questo atto dal Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini, _____, in forza del decreto sindacale n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito indicato come "Concedente",

e

_____ con sede legale a _____, via _____, C.F./P.IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri in forza del provvedimento _____ n. ____ del _____, di seguito indicata come "Concessionario";

Premesso che

- con atto prot. n. 12B7/200800237 - Area 1 bis del 24.11.2009, la Prefettura di Milano, a seguito di confisca alla criminalità ai sensi dell'art. 2 ter e 2 decies della Legge n. 575/1965, novellato dall'art. 2, comma 20, della legge 94/2009, ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Sesto San Giovanni l'immobile sito sul territorio comunale in via Gramsci 185-191 (ex via Gramsci 199), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.02.2010;
- l'immobile comunale sito in via Gramsci nn 185 – 191 è catastalmente identificato al N.C.E.U. al fog. 10, mappale 125, subalterno 101, graffato mappale 126, sub. 701 ed ha quale specifica destinazione sociale, definita con provvedimento, prot. n. 12B7/200800237 - Area 1 bis del 24.11.2009, della Prefettura di Milano, "sede di associazioni no profit";
- con determinazione dirigenziale n. 1676 del 24 ottobre 2024 è stato approvato "l'Avviso relativo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di un immobile confiscato alla criminalità sito in Sesto San Giovanni, via Gramsci nn. 185 – 191" ai fini dell'espletamento della stessa procedura;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata la concessione in uso di cui si tratta a favore di _____.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Il Comune di Sesto San Giovanni concede in uso a _____, come sopra rappresentata, che accetta, l'uso esclusivo dell'immobile di proprietà comunale sito a Sesto San Giovanni, in Via Gramsci 185 - 199, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 10, mapp. 125, sub 701 graffato mapp. 126 sub 701, categoria D/10, come da planimetria allegata al presente atto.

Art. 3 – Finalità della concessione

L'immobile dovrà essere destinato a _____ al fine di valorizzare il bene per scopi sociali, senza fini di lucro.

Presso l'immobile possono essere svolte solamente attività che siano coerenti con quelle di cui all'art. 5, del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., conformi al progetto di gestione presentato in sede di offerta e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C).

La parte Concessionaria dovrà redigere, annualmente, un rapporto sulle attività svolte, da trasmettere al Sindaco e al Direttore del Servizio competente in materia di beni confiscati del Comune di Sesto San Giovanni che potrà esercitare controlli periodici, sia per la verifica del corretto svolgimento dell'attività, che della permanenza degli obblighi a carico del Concessionario.

Art. 4 Stato dei locali

L'immobile è concesso per l'uso sociale sopra descritto nello stato di fatto e diritto in cui si trova all'atto della loro consegna.

Il Concessionario dichiara di aver visionato l'immobile oggetto di concessione e di accettarlo per l'uso e le finalità esclusive stabilite all'art. 3, e di essere a conoscenza dello stato manutentivo dello stesso e delle opere necessarie da realizzare, così come descritte nella Relazione tecnica allegata all'avviso di gara, e nel progetto presentato in sede di offerta.

Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità, in termini di vizi o difetti dell'immobile, anche nel caso di dinieghi o revoca di eventuali autorizzazioni necessarie sia per le opere da realizzare e sia per l'attività da svolgere motivati da stati, fatti o quant'altro attinenti all'immobile oggetto della presente concessione.

Art. 5 - Durata della concessione ed eventuale rinnovo

La durata della concessione in uso è stabilita in anni _____, decorrenti dalla stipula della presente concessione che dovrà avere la stessa durata prevista per il servizio.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Sindaco e al Responsabile del Servizio competente sui beni confiscati, almeno sei mesi prima della scadenza, e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato, tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 12.

E' esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita della presente concessione.

Alla scadenza del termine stabilito per il periodo di durata della concessione di cui al comma 1, il concessionario sarà tenuto a restituire l'immobile al Comune, senza necessità di preventivo atto di disdetta da parte del proprietario.

Art. 6 - Canone di concessione

Il bene immobile è concesso a *titolo gratuito*, in ragione della natura e della destinazione sociale del bene ex art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs n. 151/2011 e s.m.i. e art. 10 del Regolamento comunale in materia di beni confiscati alla criminalità.

Art. 7 – Spese di gestione

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico del Comune.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Sono a carico del concessionario le spese di gestione ordinaria comprensive delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, le spese di amministrazione e assicurazione, nonché le spese correlate alle utenze di acqua, energia elettrica, imposte e tassa rifiuti ed ogni altro onere accessorio.

La voltura di tutte le utenze dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile.

Le spese condominiali annue sono stimate in **€ 1.893,58=** per il condominio di viale Gramsci n. 185 ed **€ 1.309,08=** annui per il condominio di viale Gramsci n. 191. Tali importi sono stati determinati sulla base dei dati dell'ultimo esercizio annuo (2023/2024) di gestione e, pertanto, potranno subire delle variazioni. Da tali importi stimati, non sono stati compresi i consumi, perché non suscettibili di determinazione a causa del lungo mancato utilizzo dell'immobile.

Sono a carico del Concessionario anche le spese di conguaglio annuale che il Concedente determinerà, al termine di ogni anno solare relativo al periodo di riferimento della concessione.

Art. 8 - Sub - concessione

La presente concessione ha natura personale e, pertanto, è vietata la sub-concessione a terzi, sia totale e sia parziale, se non a soggetti con finalità corrispondenti a quanto espressamente previsto all'art. 3 della presente concessione, in via accessoria, previa autorizzazione espressa del Concedente.

È ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alla principale qualora funzionali alla piena attuazione del progetto di utilizzo; tali attività, con l'indicazione dei soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate con atto scritto dal Comune.

E' vietata la cessione dei diritti di concessione senza l'espreso consenso scritto del Concedente.

I beni vengono, altresì, concessi con divieto assoluto di locazione, sub-locazione, comodato e comunque di ogni forma di cessione anche parziale del diritto di godimento dell'immobile.

La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle eventuali spese causate al Concedente.

Art. 9 – Interventi sull'immobile

Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al progetto offerto necessari a garantire l'agibilità ed abitabilità degli ambienti, la loro messa a norma, funzionalità degli impianti e l'adeguamento anticendio, il Concessionario dovrà presentare un progetto di dettaglio per la realizzazione delle opere, comprensivo di tutti gli elaborati occorrenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/nulla osta/pareri da parte dei competenti uffici.

Tutti gli interventi ed opere da realizzare nell'immobile sono a totale carico del Concessionario, così come le spese tecniche ed ogni altro onere derivante.

Resta a carico del Concessionario la predisposizione, cura e ottenimento delle necessarie autorizzazioni/licenze/nulla osta/pareri, ivi compreso il CPI.

Per la realizzazione degli interventi, il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno del locale oggetto di concessione.

Al termine dei lavori autorizzati, dovranno essere consegnati al Comune:

1. il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico abilitato, comprensivo altresì del piano di ammortamento aggiornato in base al consuntivo di spesa e ogni altra certificazione di conformità degli interventi prevista;
2. la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto idrosanitario per acqua fredda, dell'impianto di adduzione del gas dal contatore ai singoli apparati;
3. la dichiarazione di regolarità urbanistica e sanitaria, anche relativa a viabilità ed allacci fognari esistenti, programmati e futuri nei piani comunali.

Art. 10 - Obblighi a carico del concessionario

Il Concessionario assume la figura di custode del bene con tutti gli obblighi che ne derivano ed è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dell'immobile concessogli, da qualunque manomissione ad opera di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- l'obbligo di utilizzare il bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di gara, a servirsene esclusivamente per l'uso e finalità convenute, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, e a restituirlo al termine della concessione con gli interventi apportati in termini di buona manutenzione, ivi comprese le migliorie;
- ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati dal Comune, e di manutenzione ordinaria e tutti gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;
- l'acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o atto di assenso comunque denominato necessario per lo svolgimento delle attività;
- a pagare le spese di gestione ordinaria e condominiale di cui all'art. 7 del presente contratto ed ogni altro onere accessorio, nonché la voltura di tutte le utenze entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile in concessione;
- l'avvio delle attività sociali di cui al progetto offerto, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune;
- la realizzazione di attività divulgative sulle finalità del progetto offerto e sulle attività realizzate e consentire, eventualmente, al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato, previo accordo;
- la fornitura dell'attrezzatura e di tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività;
- il mantenimento del massimo ordine e della più scrupolosa pulizia, compresi gli spazi esterni pertinenti;
- a mantenere comunque l'immobile, nonché i relativi impianti ed infissi oggetto della concessione, in buono stato ed in condizioni di massimo decoro oltre che di massima efficienza, rispettando e facendo rispettare ogni disposizione in materia di sicurezza, igiene e sanità e quant'altro attenga all'uso ed al godimento dei medesimi;
- ogni obbligo relativo al personale addetto alle attività, comprese tutte le assicurazioni prescritte dalla vigente normativa e l'osservanza di tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali vigenti;
- ogni obbligo relativo ai volontari eventualmente impegnati nelle attività con obbligo di provvedere ad adeguata copertura assicurativa degli stessi per infortuni;
- la comunicazione di qualsiasi variazione nel proprio domicilio o del legale rappresentante;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- l'invio dell'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- a non introdurre nell'immobile sostanze e materiali pericolosi senza l'autorizzazione del Concedente, garantendo che l'utilizzo del bene pubblico sia conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, provvedendo a dare allo stesso Concedente tempestiva comunicazione in merito ad eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- a consentire, in qualunque momento, senza riserva alcuna, eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da parte del Concedente;
- ad accettare, senza riserva alcuna, eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dal Concedente che coinvolgono il bene oggetto di concessione. In tali casi di eccezionalità, il Concessionario non ha diritto ad alcuna riduzione del canone agevolato;
- ad osservare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale dipendente, con esclusione di qualunque responsabilità conseguente a carico del Concedente per le violazioni nella specifica materia;
- a lasciare liberi i beni concessi in uso da persone e cose alla data di scadenza della concessione;
- garantire al Comune la possibilità di effettuare sopralluoghi periodici per verificare lo stato dell'immobile;
- la consegna entro il mese di febbraio di ciascun anno di una relazione contenente il dettaglio delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, comprensivo dei risultati conseguiti e contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto offerto, corredato da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico del concessionario;
- una relazione sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite nell'anno precedente comprensiva di elenco e copia delle fatture/scontrini da consegnare entro il mese di febbraio di ciascun anno al Settore Tecnico Demanio e Patrimonio, che potrà esercitare sopralluoghi periodici per la verifica del corretto utilizzo dell'immobile e per il controllo degli obblighi a carico del Concessionario. La documentazione a corredo della relazione dovrà essere chiaramente attribuibile all'immobile oggetto della presente convenzione;
- esporre nell'immobile l'informazione "*bene confiscato alla criminalità*", oltre al logo del Comune.

Art. 11 – Responsabilità per danni

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Ente Concedente della perdita, del non comune deterioramento e di tutti i danni che occorrono all'immobile nel corso della concessione per fatto imputabile al Concessionario stesso.

Il Concessionario è, altresì, responsabile verso i terzi e/o i vicini degli eventuali danni ad essi arrecati dall'immobile oggetto della concessione nei limiti in cui grava su di esso l'obbligo della custodia.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla gestione ed all'uso dell'immobile oggetto della concessione, esonerando il Concedente medesimo da ogni danno a cose e/o persone, non soltanto per quanto riguarda

l'attività di eventuali collaboratori e dipendenti, ma anche per i danni che il Concessionario dovesse arrecare a terzi per conseguenza delle attività svolte nell'immobile oggetto della concessione. A tale scopo, il Concessionario dovrà garantire totalmente l'Ente stipulando apposita ed adeguata polizza assicurativa, o eventualmente estendere ed adeguare la copertura assicurativa già esistente, per la responsabilità civile contro terzi, per i danni che possono derivare dallo svolgimento della propria attività nei locali concessi in uso, nonché per i rischi derivanti da incendio e altri eventi imprevedibili.

Per tali finalità, il Concessionario ha costituito polizza R.C. verso terzi n. _____ del _____, rilasciata da _____, per un massimale garantito pari ad _____.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Le polizze devono prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti.

Art. 12 - Attività di monitoraggio

Il Servizio competente in materia di beni confiscati effettua il controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario attraverso la procedura di monitoraggio. A tal fine si avvale della collaborazione dei Servizi di volta in volta competenti per le verifiche che periodicamente devono essere effettuate attraverso interviste con gli operatori e/o sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'attività per cui l'assegnazione è stata effettuata. I suddetti Servizi forniranno al Servizio competente in materia di beni confiscati una relazione con l'esito delle verifiche effettuate.

Per l'attività di monitoraggio il Comune, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati.

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, il Servizio competente in materia di beni confiscati provvede ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso al Sindaco e all'Assessore con delega ai beni confiscati.

Il Sindaco del Comune invierà il report a frequenza annuale all'Agenzia Nazionale per informare sullo stato dell'assegnazione o alternativamente utilizzerà i sistemi informatici disponibili e resi fruibili agli Enti Territoriali dall'Agenzia Nazionale.

Ove dalle attività di monitoraggio emergano gravi criticità o irregolarità, si procederà a contraddittorio con il Concessionario, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale, successivamente al quale è possibile la revoca della concessione e la riconsegna del bene.

Art. 13 - Documentazione antimafia

In data _____ il Comune ha richiesto tramite il programma Banca dati Nazionale Antimafia, relativamente alla _____ " _____", l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Essendo trascorso il termine di trenta giorni, il Comune procede anche in assenza delle informazioni del Prefetto, come consentito dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Pertanto ai sensi di tale articolo il presente contratto è soggetto alla condizione risolutiva che la Prefettura interpellata comunichi al Comune la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese oggetto degli accertamenti.

Art. 14 – Estinzione della concessione

La presente concessione si estingue alla data di scadenza fissata all'art. 5, salva la sua eventuale rinnovazione.

La concessione potrà, altresì, estinguersi per le seguenti cause:

1. per decadenza, disposta con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune nei casi



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

di:

- 1.1. mutamento delle finalità esercitate con le proprie attività per le quali è concesso l'uso esclusivo dei locali in relazione al progetto;
- 1.2. mancato adempimento delle opere di cui al progetto offerto in sede di gara;
- 1.3. mancato adempimento all'onere di manutenzione ordinaria, compresi gli interventi atti a garantire la funzionalità dei locali, e manutenzione straordinaria;
- 1.4. mancato pagamento delle spese di gestione di cui all'art. 7 del presente contratto ed ogni altro onere accessorio;
- 1.5. violazione del divieto di sub-concessione, sia totale e sia parziale, o cessione di diritti di concessione, salvo espresso autorizzazione del Concedente, nonché del divieto di locazione, sublocazione, comodato e ogni altra forma di cessione, anche parziale, del bene;
- 1.6. mancata prestazione di polizza o cauzione o reintegro della stessa, ove richiesta, a garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti convenuti;
- 1.7. perdita dei requisiti previsti in sede di Concessione da parte del concessionario, nonché la presenza entro la compagine associativa dell'ente concessionario o dei soggetti che collaborano con esso, di soggetti destinatari di comunicazioni e informative antimafia interdittive;
- 1.8. fallimento, liquidazione, cessazione delle attività del Concessionario;
- 1.9. violazione delle norme in materia di sicurezza;
- 1.10. mancata predisposizione dei piani di sicurezza, laddove occorrenti;
- 1.11. mancato pagamento delle imposte, tasse, tariffe e altri oneri *ex lege*;
- 1.12. gravi e ripetuti inadempimenti di obblighi previsti con la concessione.

In tutti i casi di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata dei beni in godimento, pienamente liberi da persone e cose, fatta salva l'azione di risarcimento danni esercitata dal Concedente.

La decadenza dalla concessione preclude al Concessionario ogni possibilità di indennizzo, anche in caso di migliorie apportate.

In tutti i casi di decadenza si procederà ad escutere la polizza fideiussoria/cauzione prestata.

2. per revoca da parte dell'Ente Concedente:

- 2.1. ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del presente contratto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario sottesa al rilascio della presente concessione;
- 2.2. a seguito di contraddittorio eseguito in forza delle attività di monitoraggio nell'ambito delle quali sono emerse gravi criticità o irregolarità nel corretto utilizzo del bene e degli obblighi assunti con la concessione;

L'esercizio del diritto di revoca da parte del Concedente non legittima il Concessionario alla pretesa di alcun compenso e /o risarcimento, con esclusione di qualunque altra eccezione;

3. per cessazione definitiva dell'attività del Concessionario, ovvero per il venir meno delle condizioni connesse alle finalità sottese all'attribuzione della concessione in questione;

4. per recesso del Concessionario, con avviso scritto e motivato trasmesso al Concedente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Concessionario non potrà pretendere alcunchè in termini di indennizzo o rimborso anche per spese sostenute per interventi effettuati, nemmeno per eventuali quote di ammortamento

residue;

5. per rinuncia scritta del Concessionario, efficace dal momento della ricezione della relativa richiesta scritta da parte del Concedente;

In tutti i casi di estinzione della concessione sopra indicati, il Concessionario resta comunque obbligato al pagamento delle spese di utenza e delle spese di gestione ordinaria condominiale, e rispettive spese di conguaglio, dell'immobile concesso in uso, fino alla riconsegna effettiva del bene al Concedente.

Sono fatti salvi i casi di risarcimento dei danni conseguenti alle vicende estintive del rapporto concessorio cui sarà tenuto il Concessionario verso il Concedente.

Art. 15 – Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione, il Concessionario ha costituito una cauzione, non produttiva di interessi, ovvero polizza n. _____ del _____, rilasciata da _____ per un massimale garantito pari a _____.

La polizza fideiussoria n. ____ del _____, ovvero la cauzione, saranno svincolati al termine della durata del periodo del rapporto concessorio di cui al presente contratto e previa riconsegna dell'immobile nella sua integrità, come attestato nel verbale di riconsegna che sarà redatto dal competente Servizio tecnico, salvo il deperimento d'uso e a seguito di verifica della regolarità degli adempimenti previsti a carico del Concessionario con la presente concessione.

L'escussione della cauzione, ovvero della polizza, è prevista, altresì, in tutti i casi di decadenza di cui all'art. 14.

Art. 16 -Imposte e tasse

Tutte le eventuali imposte e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali, si dichiara che la concessione dell'immobile in oggetto è concesso a titolo gratuito per l'intera durata del contratto.

Si richiede l'esonero dalla tassazione della cauzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella "Atti, Documenti e Registri esenti dall'imposto di bollo in modo assoluto" di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, inserito dall'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Il presente atto è sottoposto a registrazione in termine fisso nella misura del 2 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, e della "Tariffa parte 1 articolo 5" del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 17 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione agli accordi di cui al presente contratto la competenza è deferita in via esclusiva al Foro di Monza, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Art. 18 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati:

- i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- saranno trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, PEC, telefono, documento di identificazione, numero conto corrente, partita Iva, dati giudiziari, necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali saranno trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguenti fonti normative R.D. n. 2440/1923, R.D. n. 827/1924, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., D.Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia), D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. e D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti);
- i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: l'assolvimento degli obblighi di legge nell'ambito delle procedure di concessione, nonché delle attività ad esse correlate e conseguenti;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- i dati personali saranno forniti per i soli fini della concessione e per la stipula del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa vigente;
- non è previsto alcun trasferimento dei dati all'estero;
- i dati personali verranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono stati trattati o a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi, al termine del quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco pro-tempore;
- contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;
- Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net
- l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, (portabilità solo nei casi stabiliti dall'art. 20), come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco pro-tempore - specifica richiesta, corredata da copia di un documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta racc. a/r o mezzo e-mail tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it
- l'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19 Disposizioni finali

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ogni modifica o integrazione al corrente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Art. 20 – Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio:

1. il Comune di Sesto San Giovanni presso la propria sede sita in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20 – cap. 20099, pec: comune.sestosg@legalmail.it

2. il _____, presso la sede legale sita in _____, n. _____, _____ (____) - cap. _____, pec: _____

Art. 21 - Allegati

Al presente contratto vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

A) mandato di rappresentanza;

B) planimetria;

C) progetto di gestione;

D) APE.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il **Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini**, dott.ssa _____, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Il _____, sig. _____, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale e previa lettura delle relative norme contenute, il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara di approvare ed accettare espressamente e specificamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21.

Sesto San Giovanni, _____

Per accettazione

_____, dott. _____, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).